



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Fiscalità d'impresa

Roma, 01/04/2020

Prot. 0002351

Oggetto: Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del cd. Decreto "Cura Italia". Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 5/E del 20 marzo 2020.

Con la Circolare n. 5 del 20 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi (emessi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n.78 del 2010), a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del cosiddetto "decreto Cura Italia" (D.L. n.18 del 2020).

In base alla disciplina vigente, il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo può decidere, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla ricezione dell'atto), se effettuare il pagamento, con acquiescenza al medesimo atto, oppure proporre ricorso in Commissione tributaria, versando, in tal caso, gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.

Una volta decorso il termine per l'impugnazione, l'atto diventa titolo esecutivo e, decorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all'agente della riscossione.

Premesso quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in base all'art. 83, comma 2, del "decreto Cura Italia", è prevista la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Pertanto, secondo quanto indicato dall'Amministrazione finanziaria, tale sospensione comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall'avviso di accertamento dovuti in sede di acquiescenza all'atto, oppure in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.

In altri termini, per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile¹.

¹ Ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio

Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento, è differito alla fine del periodo di sospensione².

Secondo l'Agenzia delle Entrate, quanto appena detto porta ad escludere che, agli avvisi di accertamento in questione, si applichi la disciplina della sospensione dei termini per il versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, recata dall'articolo 68 del citato D.L. n. 18 del 2020³.

Al riguardo, precisa l'Agenzia, sulla base delle considerazioni di ordine sistematico, nonché anche in base al contesto della disposizione volta a disciplinare uniformemente la sospensione dei termini dei versamenti dovuti all'agente della riscossione, la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli avvisi previsti dall'art. 29, del DL n. 78 del 2010, cui fa riferimento l'articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati (ai sensi della lettera b) dell'art. 29 del D.L. n. 78 del 2010).

Viene osservato, peraltro, che - a seguito dell'affidamento delle somme in carico all'agente della riscossione - non è immediatamente individuabile un termine di versamento delle stesse cui applicare la sospensione recata dall'articolo 68.

Al riguardo, considerato che - in forza della richiamata normativa (articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010) - in linea generale, l'esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione resta comunque sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento e che, anche a seguito della comunicazione di presa incarico inviata dall'agente al debitore, non è previsto un termine di versamento, la sospensione dei "termini di versamento" recata, da ultimo, dal citato articolo 68, in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi, si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, una diversa lettura della disposizione, volta a ricomprendere nella sospensione fino al 31 maggio 2020 anche il termine di versamento degli importi dovuti a seguito della notifica dell'avviso di accertamento cosiddetto esecutivo, da parte dell'Agenzia delle entrate, sarebbe peraltro incompatibile con le disposizioni del citato articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010, che collegano il termine per il versamento, in sede di acquiescenza o in via provvisoria in pendenza di giudizio, al termine per la proposizione del ricorso che, ai sensi dell'articolo 83 del citato "decreto Cura Italia", è sospeso invece fino al 15 aprile.

Il Responsabile
f.to Dott. Vincenzo De Luca

² Così, ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile

³ Tale articolo dispone tra l'altro che «Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.».